



Dott. ssa Francesca Pula
NOTAIO
Piazza Dante 10
48026 Russi (RA)
Tel. 0544 583751 - Fax 0544 586931
Mail:fpula@notariato.it - www.notaiopula.it

Fattura elettronica

In data 1° gennaio 2019 è entrato in vigore, in via generalizzata e salvo alcune limitate eccezioni, l'obbligo di fatturazione elettronica.

A) – La fonte normativa di base a cui fare riferimento per l'obbligo di fatturazione elettronica è l'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, il cui testo aggiornato è il seguente:

«1. A decorrere dal 1° luglio 2016, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n.244, gestito dall'Agenzia delle entrate anche per l'acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti, ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura elettronica di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 3 aprile 2013, n.55. A decorrere dalla data di cui al periodo precedente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, mediante l'utilizzo di reti telematiche e anche in formato strutturato, le informazioni acquisite.

3. Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma

2. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. Con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 2 potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell'ambito dell'Unione europea. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili, su richiesta, a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura. Sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto «regime di vantaggio» di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Sono altresì esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta».

Il testo sopra riportato è quello risultante dalle modifiche apportate, successivamente:

- 1) – dall' art. 1, comma 909, lett. a), n. 1), della *legge 27 dicembre 2017, n. 205*;
- 2) – dagli artt. 10 e 15 del *D.L. 23 ottobre 2018, n. 119* (in G.U. n. 247 del 23.10.2018), in vigore dal 24 ottobre 2018, convertito in *legge 17 dicembre 2018, n. 136* (in G.U. n. 293 del 18.12.2018), in vigore dal 19 dicembre 2018;
- 3) – dall'art. 1, comma 354, della *legge 30 dicembre 2018, n. 145* (in Suppl. ord. n. 62 alla G.U. n. 302 del 31.12.2018) 1. 1 L'art. 1, comma 354, della *legge 30 dicembre 2018, n. 145* (in Suppl. ord. n. 62 alla G.U. n. 302 del 31.12.2018), in vigore dal 1° gennaio 2019, ha modificato l'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, stabilendo che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili *su richiesta* a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. L'intervento normativo recepisce le indicazioni espresse dal Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento in data 20 dicembre 2018, in cui rilevava, tra l'altro, che la finalità perseguita attraverso una generalizzata messa a disposizione di tutti i contribuenti del servizio, anche in assenza di una loro specifica richiesta, non può giustificare, per impostazione predefinita, una complessiva e integrale archiviazione da parte dell'Agenzia delle entrate di miliardi di fatture che comporta il trattamento sistematico, e su larga scala, dei dati personali relativi alla totalità della popolazione, concernenti anche lo stato di salute, le condanne penali e i reati, con elevato e ingiustificato rischio per i diritti e le libertà degli interessati.

B) – Vi sono inoltre le previsioni dell'art. 1, commi 6 e 6-bis, del D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, il cui testo aggiornato è il seguente:

«6. In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste dal comma 3, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Il cessionario e il committente, per non incorrere nella sanzione di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, devono adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio.

Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:
a) *non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;* b) *si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo. Per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino al 30 settembre 2019. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 3-bis ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di cui all'articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.*

6-bis. *Gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. Per il servizio di conservazione gratuito delle fatture elettroniche di cui al presente articolo, reso disponibile agli operatori IVA dall'Agenzia delle Entrate, il partner tecnologico Sogei S.p.a. non può avvalersi di soggetti terzi. I tempi e le modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5 del citato decreto ministeriale 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresì stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l'amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo dell'amministrazione finanziaria».*

Il testo sopra riportato è quello risultante dalle modifiche apportate successivamente:

- 1) – dall'art. 1-ter, comma 6, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172;
- 2) – dall'art. 1, comma 909, lett. a), n. 7), della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- 3) – dall'art. 10 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119.

C) – L'art. 15-bis del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 ha modificato l'art. 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevedendo che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, devono essere definite definite, in conformità a quanto previsto dagli standard del Sistema pubblico di connettività (SPC), «g-ter) *le cause che possono consentire alle amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche di rifiutare le stesse, nonché le modalità tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore, anche al fine di evitare rigetti impropri e di armonizzare tali modalità con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati*».

D) – L'art. 15 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 ha sostituito l'articolo 4 del D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, come segue:

«Art. 4 (Semplificazioni amministrative e contabili).

1. A partire dalle operazioni IVA 2020, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:

a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) liquidazione periodica dell'IVA;

c) dichiarazione annuale dell'IVA.

2. Per i soggetti passivi dell'IVA che, anche per il tramite di intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, convalidano, nel caso in cui le informazioni proposte dall'Agenzia delle entrate siano complete, ovvero integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettera a), viene meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fatta salva la tenuta del registro di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'obbligo di tenuta dei registri ai fini dell'IVA permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

L'articolo 15 del D.L. n. 119/2018 ha dettato anche una disposizione di coordinamento tra il testo del D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, che disciplina la fatturazione elettronica e la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, e la Decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018, che ha autorizzato l'Italia a disporre l'uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano. Nella Decisione di esecuzione si fa riferimento ai soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano, mentre nel decreto legislativo il riferimento in tema di obbligo della fatturazione elettronica è ai soggetti stabiliti o identificati nel territorio dello Stato. Al fine di coordinare le due norme, l'articolo 15 in esame ha espunto la parola «identificati», dal testo del D. Lgs. n. 127/2015.

E) – Il formato della fattura elettronica è quello previsto dal *D.M. 3 aprile 2013, n. 55* (richiamato dall'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 127/2015), che ha approvato il Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

F) – Gli obblighi di conservazione delle fatture elettroniche sono assolti in conformità al *D.M. 17 giugno 2014*, richiamato dall'art. 1, comma 6-bis, del D. Lgs. n. 127/2015.

G) – Ai sensi dell'art. 1, comma 916, della *legge 27 dicembre 2017, n. 205*, **le disposizioni in tema di obbligo di fatturazione elettronica, di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019.**

Con Decisione di esecuzione del Consiglio in data 16 aprile 2018, n. 2018/593/UE (in G.U.U.E. n. L99 del 19.4.2018), la Repubblica italiana è stata autorizzata a introdurre una misura speciale di deroga, in tema di ricorso alla fatturazione elettronica obbligatoria, agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. Più precisamente, in deroga all'articolo 218 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano, diversi dai soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all'articolo 282 della predetta direttiva (art. 1). In deroga all'articolo 232 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata a disporre che l'uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano non sia subordinato all'accordo del destinatario, eccetto il caso in cui tali fatture siano emesse da soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all'articolo 282 della direttiva 2006/112/CE (art. 2). *La deroga si applica dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2021* (art. 4); dopo tale data, l'eventuale proroga della disciplina dovrà essere giustificata con i risultati della lotta alle frodi e all'evasione dell'Iva.

A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'articolo 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 (riguardante la *trasmissione telematica obbligatoria dei dati delle fatture*), è abrogato (è rimasto in vigore fino all'anno 2018). D'altra parte, l'applicabilità dell'art. 1, comma 909, della legge n. 205/2017 alle sole fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019 fa sì che, per l'anno 2018, abbia continuato ad applicarsi il previgente testo dell'art. 1, comma 3, del d. lgs. n. 127/2015, riguardo alla *trasmissione «opzionale» dei dati delle fatture*, la quale risulta anch'essa abrogata a partire dal 1° gennaio 2019 in conseguenza della riformulazione del suddetto art. 1, comma 3.

H) – Cfr. inoltre l'art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; il D.M. 7 marzo 2008 (*individuazione del gestore del Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica nonché delle relative attribuzioni e competenze*); l'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89; l'art. 1, commi da 324 a 335, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

I) – Con *Provvedimento dell'Agencia delle entrate in data 30 aprile 2018*

(pubblicato nel sito internet dell'Agencia delle entrate il 30 aprile 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono state approvate le Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all' articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, nonché dell'art. 1, commi da 909 a 928, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 4.

4 L'art. 1, commi da 909 a 928, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (in Suppl. ord. n. 62 alla G.U. n. 302 del 29.12.2017), in vigore dal 1° gennaio 2018, ha modificato la disciplina dell'emissione delle fatture, al fine di introdurre l'obbligo di fatturazione elettronica, con precipue *finalità di contrasto dell'evasione fiscale*.

Come chiarito dalla Relazione illustrativa al D.D.L. AS-2960, p. 159, «**Le disposizioni in materia di fatturazione elettronica di cui all'articolo in questione si inseriscono nell'ambito delle misure volte ad aumentare la capacità dell'amministrazione di prevenire e contrastare efficacemente l'evasione fiscale e le frodi IVA, nonché ad incentivare l'adempimento spontaneo.** Si procede a razionalizzare ed estendere il procedimento di fatturazione elettronica la quale, come è noto, è inserita tra i principali obiettivi dell'Agenda Digitale Europea rappresentando una delle principali leve per diffondere la cultura digitale nel mondo delle imprese, efficientare i loro processi amministrativi e ridurre i costi di gestione. Sul punto si evidenzia che l'Italia ha chiesto alla Commissione europea una deroga ai sensi dell'articolo 395 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, al fine di introdurre nel proprio ordinamento un sistema generalizzato di fatturazione elettronica obbligatoria per i soggetti IVA diversi da quelli che applicano il regime delle piccole imprese e che rappresentano 1/5 dei soggetti IVA, a fini di lotta a frodi ed evasioni fiscali, di semplificazione degli adempimenti fiscali, di efficientamento della riscossione nonché di modernizzazione del settore produttivo italiano con conseguente riduzione dei costi amministrativi per le imprese. Il processo delineato prevede la veicolazione delle fatture attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agencia delle Entrate, attualmente in uso per la fatturazione elettronica nei confronti della pubblica Amministrazione. Più nel dettaglio, l'obbligo di fatturazione elettronica attraverso il Sistema di interscambio consente all'amministrazione di acquisire in tempo reale le informazioni contenute nelle fatture emesse e ricevute dagli operatori economici, offrendo così la possibilità di effettuare un controllo tempestivo e automatico della corrispondenza tra l'IVA dichiarata e pagata e le fatture emesse e ricevute. Inoltre, con l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica tramite il suddetto sistema è possibile produrre anche una spinta al pagamento elettronico di tali fatture, aumentando ancor di più la trasparenza dell'impresa nei confronti dell'Amministrazione fiscale e incrementando, quindi, la tax compliance».

L) – Con *Provvedimento dell'Agencia delle Entrate in data 5 novembre 2018* (pubblicato nel sito internet dell'Agencia delle entrate il 5 novembre 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono state stabilite le modalità di conferimento/revoca delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica.

Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in data 29 novembre 2018 (pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle entrate il 29 novembre 2018, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), è stato disposto il differimento temporaneo dei termini di trasmissione delle fatture elettroniche di cui all’articolo 1, comma 3, del d. lgs. 5 agosto 2015, n. 127.

M) – Con *Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in data 21 dicembre 2018* (pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle entrate il 21 dicembre 2018, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), **sono state apportate modifiche ai provvedimenti dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e del 5 novembre 2018, al fine di ottemperare al *Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 20 dicembre 2018***, pubblicato sul sito del Garante medesimo.

Francesca Pula